



REPUBBLICA ITALIANA

34/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico, iscritto al n. **59964** del Registro di segreteria,
promosso da

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nato a *Omissis*, il *omissis* ed ivi residente,
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'avv. dall'Avv.
Annunziata Geusa (pec: geusa.annunziata@ordavvle.legalmail.it) ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Galatina (LE), alla via
XX Settembre, n. 53

nei confronti di

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(c.f. 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, dagli avv. Lidia

Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura in calce all'atto di costituzione in giudizio e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 436/2021 emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata il 19 maggio 2021 e non notificata.

Visto l'atto di appello;

Visti tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore consigliere Donatella Scandurra, l'Avv. Federica Pizzi, su delega dell'Avv. Annunziata Geusa per la parte appellante e l'Avv. Lidia Carcavallo, in rappresentanza dell'Inps, come da verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 436/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, richiamando la sentenza n.1/2021/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, ha respinto il ricorso proposto da *Omissis*, ex dipendente della Guardia di Finanza

con una anzianità contributiva, alla data del 31.12.1995, inferiore ai 15 anni (precisamente 13 anni e 5 mesi) e collocato a riposo con oltre 20 anni di servizio, denegandogli il diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione sulla quota retributiva della pensione, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 (44 per cento), in luogo di quella meno favorevole riconosciuta dall'ente previdenziale, prevista dall'art. 44 del d.P.R. citato; ha compensato le spese.

Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame il Pellegrino evidenziando che le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 12/2021/QM hanno espressamente esteso il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 a tutti i militari che al 31.12.1995 abbiano maturato un'anzianità inferiore ai 18 anni.

Conclude, quindi, per l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.

Con nota dell'8 giugno 2023, notificata in pari data al difensore dell'Inps costituito in primo grado, l'appellante ha dichiarato la carenza di interesse alla coltivazione e prosecuzione del presente giudizio, atteso che l'Inps ha *medio tempore*, provveduto alla riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico mediante l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con ordinanza a verbale, resa all'udienza del 19 ottobre 2023, regolarmente comunicata all'appellante, il Collegio ha ordinato al difensore di parte appellante, nel termine perentorio di 45 giorni, la

notificazione del decreto di fissazione di udienza e della stessa ordinanza, contenente la fissazione della nuova udienza all'Inps Direzione regionale di Bari.

In vista dell'odierna udienza, si è costituito l'Inps, prendendo atto che sia venuto meno l'interesse di parte ricorrente alla coltivazione del ricorso, reiterando, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione, già sollevata in primo grado.

All'odierna udienza, il rappresentante dell'Inps ha preso atto di quanto dichiarato dall'istante.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Parte appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio d'appello in ragione dell'intervenuta riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico mediante l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

L'Inps ha preso atto dell'avvenuto soddisfacimento delle pretese dell'appellante.

Non emergendo, dagli atti di causa, elementi ostativi al riguardo, stante anche la mancanza di opposizione dell'ente appellato, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 110 c.g.c..

La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo a

pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *OMISSIS* ed iscritto al n. **59964** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Donatella Scandurra

F.to Enrico Torri

Depositata in segreteria il 05/02/2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi